



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA Commercio, Polizia Amministrativa e SUAP
SETTORE AREA 6 - URBANISTICA

ORDINANZA N. 104 DEL 25/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE - INTEGRATIVA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - SETTORE ALIMENTARE, SETTORE NON ALIMENTARE E PRODUTTORI AGRICOLI - IN VIGENZA DELLE MISURE TESE ALLA LIMITAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

VISTO:

- L'articolo 50, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- L'Articolo 32 della Costituzione Repubblicana;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante „Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19“;
- Visti i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 tutti rivolti a **dettare disposizioni attuative di contenimento del virus da COVID-19;**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2020;
- I D.L. n. 19 del 25.03.2020 ad oggetto: „Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale“ e il D.L. n. 3 del 16.05.2020 ad oggetto: „Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 17 maggio 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 30/2020 ad oggetto: „ Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020“;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 32/2020 ad oggetto: „Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020“;

DATO ATTO che nelle citate ordinanze n. 30/2020 e n. 32/2020 si dispone „Di adottare sul territorio della Regione Liguria le „Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità“ e nelle quali è prevista apposita sezione riguardante il Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

VISTE le „Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, approvate all'unanimità dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, trasmesso al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute ed al Ministro per gli affari regionali e le autonomie in data 22.05.2020;

DATO ATTO che le nuove norme consentono la riapertura del mercato per tutti i settori merceologici e che, a motivo di ciò, aumentando l'offerta di prodotti posti in vendita, si prevede, oltre all'aumento del numero degli operatori del commercio ambulante anche l'aumento dell'afflusso di persone, con conseguenti possibili assembramenti;

AVUTO PRESENTE, inoltre, che l'area del mercato, nella parte destinata alla vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare, si sviluppa in lunghezza sulla via Aurelia Litoranea che, in alcuni punti presenta alcune criticità, in quanto gli spazi frontali ai banchi di vendita, e disponibili per il

distanziamento sociale, sono limitati e, comunque, non sono sufficienti a garantire adeguatamente la distanza di sicurezza tra le persone;

RITENUTO, tuttavia, doveroso consentire lo svolgimento del mercato settimanale anche per il settore non alimentare, adottando, per le ragioni sin qui rappresentate, specifiche misure su base locale, declinando in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa;

RICHIAMATA, la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 „Testo Unico in materia di commercio“, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, con nota prot. 7229 del 21-05-2020, le Associazioni di categoria ANVA, AVAL e FIVA hanno proposto una serie di misure finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19, predisposte sulla base delle direttive e delle linee guida fornite dall'amministrazione comunale, in seno alla riunione tenutasi in data 19.05.2020:

ORDINA

Per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- È consentita l'attività di commercio su aree pubbliche di tutti i settori merceologici a partire da **MARTEDI' 26/05/2020** con le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggi,:
 - Pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - E' obbligatorio l'uso delle mascherine e l'uso dei guanti;
 - E' oggligatorio mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani e guanti monouso in ogni banco. In caso di vendita di abbigliamento e calzature dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la merce;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - I banchi dovranno essere tra loro distanziati di metri 2,5;

- E' obbligatorio effettuare la vendita esclusivamente sul fronte del banco, previa chiusura dei passaggi fra i vari banchi, in modo da impedirne l'utilizzo, mediante opportuni sistemi (nastri, catenelle, ecc.);
 - E' obbligatorio delimitare adeguatamente l'area di vendita riservata ai clienti, in modo tale di garantire la distanza interpersonale di un metro fra le persone;
 - E' obbligatorio il posizionamento su ciascun banco di vendita della cartellonistica, al fine di informare sulle norme vigenti in materia di distanze interpersonali, al fine di evitare gli affollamenti;
 - E' obbligatorio regolare il numero massimo degli avventori, in base alla metratura del banco nel rispetto delle distanze interpersonali;
 - E' obbligatoria la sanificazione del camerino di prova ad ogni utilizzo;
 - E' fatto obbligo esporre la merce esclusivamente entro l'area in concessione, è vietato esporre la merce nei corridoi ed appendere la merce al di fuori del banco di vendita;
 - Di disporre misure organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, tramite monitoraggio attraverso personale, messo a disposizione delle Associazioni di Categoria del commercio di area pubblica, deputato al controllo degli accessi per eventuale contingentamento e per il mantenimento del distanziamento sociale;
- È consentita l'attività di commercio su aree pubbliche di tutti i settori merceologici a partire da MARTEDI' 26/05/2020 con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- Lo spostamento dei banchi in corrispondenza delle strettoie, in funzione di meglio garantire il distanziamento sociale, secondo i seguenti criteri:
 - 1) I posteggi vengono spostati al fine di creare lo spazio di distanziamento frontale sufficiente;
 - 2) I relativi banchi vengono riposizionati: in parte negli spazi recuperati dalla rinuncia provvisoria di quote di posteggi assegnati ad altri operatori; in caso di assenza di operatori, negli spazi temporaneamente liberi;
 - Di non dare la possibilità, il giorno martedì 26-05-2020, di far posizionare gli spuntisti nelle zone del mercato destinate alla vendita di generi NON alimentari, in assenza dei titolari;
 - Di rendere obbligatorio l'uso della mascherina da parte dei clienti e di tutti coloro che fanno accesso all'area del mercato.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini di legge

DEMANDA

- al Comando di Polizia Locale di Spotorno- Noli, il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

MANDA

- servizio Commercio per la divulgazione alle Associazioni di Categoria ed al Servizio Tributi;
- la notifica via email della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Stazione Carabinieri di Spotorno;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testè richiamato;
- che la presente rimarrà in vigore sino a provvedimento di revoca.

Il Sindaco

(Fiorini Mattia / ArubaPEC S.p.A.)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

